COMUNE DI FARA VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29-12-2022

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS 175/2016

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **17:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
SPEROTTO MARIA TERESA	Presente	CAROLLO ATTILIO	Presente
CANAGLIA ARFEO	Presente	RIZZATO LUCIANO	Assente
SPEROTTO SABRINA	Presente	LAZZARETTO CHIARA	Presente
ZANETTI EMILIANO	Presente	LIEVORE GIANNI	Presente
DALLA VALLE RENZO	Presente	LAZZARETTO EMANUELE MARIA	Presente
BORIN GIORGIO	Presente	BORIN SABRINA	Assente
SAUGO GRAZIANO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE DR. MACCHIA ANGELO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, SPEROTTO MARIA TERESA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi, quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR);

Evidenziato che:

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Premesso che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Dato atto l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

Dato atto che è inoltre doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Considerato che:
- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Premesso che:
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione di C.C. n. 22;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Dato atto che il primo provvedimento di razionalizzazione periodica, del 2018, è stato approvato in data 18.12.2018 con deliberazione n. 32 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP), mentre, per gli esercizi 2019 e 2020, l'organo consiliare ha provveduto alla razionalizzazione con le deliberazioni n. 42/2019 e 44/2020;

Visto che si è ora proceduto alla redazione del Piano di razionalizzazione per l'anno 2022 (dati al 31.12.2021), allegato alla presente (allegato A);

Visto l'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", che, al comma 2, prevede che il Piano sia corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;

Dato atto che tale relazione tecnica è allegata al presente provvedimento (allegato B);

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, (allegato C);

DISCUSSIONE:

- **Sindaco**: spiega il provvedimento.
- **Lazzaretto E.M.**: si tratta di una presa d'atto, perché la partecipazione nelle società del Comune di Fara Vicentino è minoritaria.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria Amministrativa;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2022 (dati al 31.12.2021) delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, come da allegato A);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di allegare la relazione tecnica (allegato B);
5. di allegare il parere favorevole del Revisore dei Conti (allegato C);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 44 del 22-11-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS 175/2016

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to SPEROTTO MARIA TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. MACCHIA ANGELO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS 175/2016

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-11-22

Il Responsabile del servizio
F.to STRAZZABOSCO SABRINA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS 175/2016

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-11-22

Il Responsabile del servizio
F.to STRAZZABOSCO SABRINA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del 29-12-2022

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS 175/2016

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 11-01-2023 fino al 26-01-2023 con numero di registrazione 22.

Comune di Fara Vicentino li 11-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29-12-2022

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS 175/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fara Vicentino li 21-01-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2022

(*Art. 20, c. 1, TUSP*)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021

1. Introduzione

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore ad un milione di euro (a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019).

L'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU.

La legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP, mentre il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Impianti Astico S.r.l.	02964950246	3,883%	Mantenimento senza interventi	L'attività svolta da Impianti Astico S.r.l riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell'art. 4 c. 7 del T.U.S.P. sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Alto Vicentino Ambiente S.r.l.	92000020245	1,69%	Mantenimento senza interventi	L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
Viacqua Spa	03196760247	0,771%	Mantenimento senza interventi	L'attività svolta da Viacqua Spa "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
Pasubio Tecnologia srl	02373540240	0,507%	Mantenimento senza interventi	La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali e di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Informatio Communication Tecnology necessaria per provvedere al perseguimento di fini istituzionali. La gestione in forma aggregata con altri Comuni del territorio consente di efficientare e razionalizzare al meglio il servizio e di uniformare le procedure tra i vari enti soci.

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Viacqua Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVERACQUA Scarl	04042120230	12,00%	Mantenimento senza interventi	

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si rende la seguente scheda di dettaglio.

Impianti Astico S.r.l. – CF 02964950246

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02964950246
Denominazione	Impianti Astico S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	11.12.2001
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Thiene
CAP	36016

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo	Via San Giovanni Bosco 77/A
Telefono	0445 368311
FAX	0445 372366
Email	impiantiastico@legpec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	35.11
Attività 2 *	42.21
Attività 3 *	
Attività 4 *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no

NOME DEL CAMPO	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 17.245,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 7.140,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	si
Risultato d'esercizio	1.027.894,00	513.712,00	498.993,00	587.563,00	76.279,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.886.803,00	2.112.317,00	2.277.969,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	189.817,00	91.509,00	228.043,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	152,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	3,883%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Denominazione della società quotata controllante [8]	

[1] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)
Descrizione dell'attività	Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [11]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [11]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note*	

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l. 1 – CF 92000020245

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	92000020245
Denominazione	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Data di costituzione della partecipata	26.03.1993
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	VI
Comune	Schio
CAP *	36015
Indirizzo *	Via Lago di Pusiano 4

NOME DEL CAMPO	
Telefono *	0445 575707
FAX *	0445 575813
Email *	info@altovicentinoambiente.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E. 38.21 – Trattamento e smaltimento di rifiuto non pericolosi
Attività 2 *	
Attività 3 *	
Attività 4 *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	185
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 30.527,52
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (3 effettivi e 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 31.700,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.023.870,00	335.974,00	1.430.267,00	1.216.633,00	1.064.036,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.514.847,00	27.094.907,00	27.913.015,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.7.65.437,00	479.235,00	374.417,00
di cui Contributi in conto esercizio	53.443,00	7.846,00	11.407,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,69% pari ad € 59.746,00
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	

[2] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [11]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [11]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note*	

Viacqua SPA – CF 03196760247

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03196760247
Denominazione	Viacqua Spa
Data di costituzione della partecipata	31.12.2017
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Sì – emissione di Hydrobond nel 2014 e nel 2016 quotati in mercati regolamentari
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	VI
Comune	Vicenza
CAP *	36030
Indirizzo *	Viale dell'Industria 23
Telefono *	0444 955200
FAX *	

NOME DEL CAMPO	
Email *	viacqua@pec.viacqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.36 "Raccolta, trattamento e fornitura di acqua"
Attività 2 *	E.37 – "Gestione delle reti fognarie"
Attività 3 *	
Attività 4 *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Arera
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	342
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 65.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 25.000,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	no
Risultato d'esercizio	3.123.366,00	7.535.898,00	5.766.868,00	9.526.325	7.941.817,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.351.941,00	62.278.923,00	61.948.920,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.777.811,00	7.095.647,00	7.278.333,00
di cui Contributi in conto esercizio	1.513,00	26.277,00	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,771%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO	
NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	

[3] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Descrizione dell'attività	L'attività svolta da Viacqua Spa "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [11]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [11]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note*	

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note*	

*campo con compilazione facoltativa

VIVERACQUA S.C.A.R.L.– CF 04042120230

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	VIVERCQUA S.C.A.R.L.
Data di costituzione della partecipata	30.06.2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura	Scegliere un elemento.
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	VR
Comune	VERONA
CAP *	37133
Indirizzo *	Lungadige Galtarossa 8
Telefono *	

NOME DEL CAMPO	
FAX *	
Email *	segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	G.46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; Buyer
Attività 2 *	
Attività 3 *	
Attività 4 *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

[1] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[2] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3 più 3 in distacco
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 0,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.935,00	1.936,00	2.566,00	1.152,00	824,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.079.201,00	1.112.776,00	749.958,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	50.627,00	30.442,00	10.745,00
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	
Codice Fiscale Tramite	03196760247
Denominazione Tramite (organismo)	Viacqua Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società	12,00% complessivo (0,09% Comune di Fara Vicentino)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	**Sì**
Società controllata da una quotata	**No**
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione

(4) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Creazione di sinergie per l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione dei costi per gli utenti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (11)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note*	**Partecipazione indiretta**

Pasubio Tecnologia srl – CF 02373540240

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02373540240
Denominazione	Pasubio Tecnologia srl
Data di costituzione della partecipata	21/12/1993
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	VI
Comune	Schio
CAP *	36015
Indirizzo *	Viale Ventinove Aprile 6
Telefono *	0445/610511
FAX *	

NOME DEL CAMPO	
Email *	pasubiotecnologia@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	631120
Attività 2 *	
Attività 3 *	
Attività 4 *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	18
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 24.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 3.500,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	no
Risultato d'esercizio	35.544,00	20.955,00	28.360,00	17.800,00	4.922,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.207.888,00	2.260.458,00	2.252.570,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	19.202,00	40.607,00	3.309,00
di cui Contributi in conto esercizio	5.863,00	26.252,00	2.055,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,507%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	**Sì**
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	

[5] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'information communication tecnology
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [11]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [11]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	Scegliere un elemento.
Note*	

Allegato B)

COMUNE DI FARA VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31.07.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2017 è stata fatta l'integrazione.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di

razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "A" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Con deliberazione di C.C. n. 42 del 16/12/2019 è stata approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Fara Vicentino detiene partecipazioni, dirette o indirette ed un nuovo piano di razionalizzazione.

Con deliberazione di C.C. n. 44 del 28/12/2020 è stata approvata la ricognizione al 31/12/2019.

Con deliberazione di C.C. n. 57 del 30/12/2021 è stata approvata la ricognizione al 31/12/2020.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, per le quali si conferma il mantenimento come meglio esposto nell'allegato A), si evidenzia quanto segue:

- **Impianti Astico S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) – Mantenimento senza interventi**
  L'attività svolta da Impianti Astico S.r.l riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell'art. 4 c. 7 del T.U.S.P. sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- **Alto Vicentino Ambiente S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) – Mantenimento senza interventi**
  L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
- **Viacqua Spa (PARTECIPATA DIRETTA) – Mantenimento senza interventi**
  L'attività svolta da Viacqua SPA "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.
- **Viveracqua S.c.a.r.l.** (PARTECIPATA INDIRETTA TRAMITE Viacqua Spa) - **Mantenimento senza interventi**
- **Pasubio Tecnologia srl – Mantenimento senza interventi**
  La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali e di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Informatio Communication Tecnology necessaria per provvedere al perseguimento di fini istituzionali. La gestione in forma aggregata con altri Comuni del territorio consente di efficientare e razionalizzare al meglio il servizio e di uniformare le procedure tra i vari enti soci.

Fara Vicentino, li 01.12.2022

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA AMM.VA
F.to Dott. Sabrina Strazzabosco

COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
sulla proposta di deliberazione
"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs 175/2016"

Documento del Revisore n. 15 del 25.11.2022

Il Revisore dei Conti del Comune di Fara Vicentino,

Premesso che con deliberazione n. 56 del 30.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Revisore del Conto per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2021, con la quale è stato rideterminato il periodo fino al 05.08.2023;

Vista la proposta di deliberazione n. 44 del 22.11.2022 trasmessa dal Responsabile dell'Area Finanziaria Amministrativa e avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni – art. 20 D.Lgs. 175/2016";

Visto il D.Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente come risultante dalla proposta di deliberazione e dall'allegato;

Viste le linee guida pubblicate in data 23.11.2018 nel portale MEF – dipartimento del Tesoro e condivise dalla Corte dei Conti;

Prende atto ed esprime parere favorevole

in ordine alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 44 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni – art. 20 D.Lgs. 175/2016".

Il Revisore dei Conti
Dott. Daniele Bertoncello